

ATTO DEL GOVERNO n. 153/C

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

A seguito del recepimento della Direttiva 2017/2398/CE (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro), le lavorazioni che espongono a silice libera cristallina saranno regolate dal capo II del Titolo IX del D. Lgs. n. 81/08 (TU sicurezza) "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni".

Nel settore edile, l'applicazione delle disposizioni riportate nel citato capo II del TU sicurezza potrà presentare alcune criticità riguardo al monitoraggio delle esposizioni tramite campionamento diretto e, conseguentemente, all'attivazione del registro degli esposti (la presenza di cancerogeni richiede la misura delle esposizioni, necessaria anche per la compilazione del registro).

La fase di monitoraggio dell'agente cancerogeno silice è, infatti, molto complessa, in particolare se condotta in condizioni di inquinamento prossime al valore della soglia di attenzione o se il tipo di attività della quale si vuole definire il grado di esposizione è caratterizzata da molteplici fasi di lavoro non sempre standardizzabili e con esposizioni irregolari, come avviene in edilizia. Nel nostro settore, inoltre, lavoratori che non eseguono direttamente attività sui materiali contenente silice, possono essere verosimilmente esposti dal momento che potrebbero operare in ambienti in cui vengono utilizzati da altri lavoratori materiali contenenti silice.

Fermo restando che i datori di lavoro del settore edile non chiedono di sottrarsi dagli obblighi loro imposti dal capo II del Titolo IX del TU sicurezza, ritenendo doveroso tutelare i lavoratori esposti agli agenti cancerogeni, richiediamo però che venga introdotto, quale strumento per valutare l'esposizione, l'uso delle banche dati, sul modello, ad esempio, di quella già ideata per gli agenti fisici e nota come "Portale Agenti Fisici (PAF)", realizzato da Inail in collaborazione con alcune Regioni. Al proposito, si segnala che la CONTARP dell'Inail ha già a disposizione una banca dati sulla silice, da impiegare, come dice l'Istituto stesso, per lo studio dei profili di esposizione nei diversi settori produttivi.

Una simile impostazione richiede quindi l'inserimento, all'interno dello schema di decreto, di una proposta di modifica all'articolo 237, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 81/08, che prevede la "misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure" di contenimento delle emissioni: andrebbe infatti aggiunto, alla fine del comma, che il livello di esposizione può essere altresì calcolato facendo riferimento a banche dati approvate, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Ciò sarebbe in linea con quanto riportato nella norma UNI EN 689 del 2018, che prevede la possibilità di ricorrere, per la stima dell'esposizione, ai “risultati di misurazioni da installazioni o processi di lavoro simili (banche dati, letteratura, ecc.)”, a “calcoli basati su informazioni quantitative pertinenti” ed a “modellazione dell'esposizione”. L' Appendice A della norma 689 riporta i criteri guida da adottare per valutare “quando le misurazioni sono consigliabili oppure se possono essere utilizzati altri approcci di valutazione”.